



STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **01** del 29 Gennaio 2018

**DAL 1° LUGLIO 2018 STIPENDI E COMPENSI
PAGABILI SOLO IN MODALITA' "TRACCIABILE"**

Con l'art. 1, commi dal 910 al 914, della Legge di Stabilità 2018 (n. 205 del 27/12/2017) viene imposta ai datori di lavoro ed ai committenti la piena tracciabilità degli stipendi e dei compensi da pagare a partire dal 1° Luglio 2018.

Da tale data, infatti, i datori di lavoro potranno corrispondere gli stipendi, i compensi o qualunque anticipo su questi solo attraverso una banca o un ufficio postale.

I sistemi in uso saranno i seguenti:

- ✓ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ✓ strumenti di pagamento elettronico;
- ✓ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✓ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti pertanto non potranno più, dal 1° Luglio 2018, pagare la retribuzione attraverso denaro contante direttamente al lavoratore, a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.

I rapporti di lavoro interessati saranno i seguenti:

- lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, senza che rilevi né la modalità di svolgimento e né la durata;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il legislatore precisa altresì che la firma sul prospetto di paga del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento del compenso. Questo non appare una novità, posto che la giurisprudenza a più riprese ha evidenziato questo concetto.

Le disposizioni in commento non si applicano ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Il datore di lavoro inadempiente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Nulla aggiunge la norma, sicché è auspicabile che non tardino ad arrivare chiarimenti Ministeriali circa la "diffidabilità" della sanzione che potrebbe essere intesa per ogni lavoratore e per ogni violazione commessa.